RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1977

indirizzata al governo del Regno dei Paesi Bassi in merito ad un disegno di legge relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali

(77/354/CEE)

Con lettera in data 5 gennaio 1977, la rappresentanza permanente del Regno dei Paesi Bassi presso le Comunità europee ha comunicato alla Commissione, per consultazione, il testo di un disegno di legge relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali [1].

Detta comunicazione rientra nel quadro dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, a norma del quale « gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione e anteriormente al 1° gennaio 1977, le misure necessarie all'attuazione della presente direttiva, in particolare dell'articolo 2, paragrafo 4 ».

La Commissione deplora il fatto che, comunicando tardivamente le misure di esecuzione, il governo dei Paesi Bassi non ha soddisfatto in tempo agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva del Consiglio del 12 novembre 1974, e non le ha quindi permesso di formulare la presente raccomandazione in tempo debito.

Per quanto riguarda il disegno di legge di cui trattasi, la Commissione formula la raccomandazione seguente :

1. La Commissione constata che il disegno di legge del governo dei Paesi Bassi soddisfa le disposizioni della direttiva per quanto riguarda :

— il principio delle condizioni di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale (articolo 2, paragrafo 1, della direttiva) ;

— la determinazione delle persone fisiche che, secondo il caso, devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'articolo 2, paragrafo 1, in connessione con i commi 2 e 3 del paragrafo medesimo.

2. Per quanto riguarda la definizione e talune modalità di attuazione di tali condizioni, la Commissione rileva che i paragrafi 1 e 4 dell'articolo 56 del disegno di legge rinviano a regolamenti amministrativi da emanare in un secondo tempo.

A questo proposito, la Commissione rammenta al governo dei Paesi Bassi che tali misure devono essere adottate, previa consultazione della Commissione, rispettando le disposizioni della direttiva e, in particolare, gli articoli 2, paragrafi da 2 a 4, e 3.

3. La Commissione rileva inoltre che l'articolo 56 a, paragrafo 5, del disegno di legge stabilisce il principio della revoca dell'autorizzazione qualora non sia più soddisfatta una delle succitate condizioni di accesso alla professione. Esso prevede tuttavia un periodo transitorio di almeno un anno, sempre che non sussista il timore che ciò possa nuocere agli interessi di un terzo.

La Commissione richiama l'attenzione del governo dei Paesi Bassi sul fatto che, se l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, offre la possibilità di concedere un termine per la revoca dell'autorizzazione, tale revoca ha il solo scopo di permettere l'assunzione di un sostituto.

La Commissione raccomanda quindi al governo dei Paesi Bassi di modificare l'ultima frase del paragrafo 5 dell'articolo 56 a del disegno di legge, in modo che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, in fine della direttiva.

4. Per quanto riguarda l'articolo 56 b del disegno di legge, e tenuto conto della relazione che accompagna il disegno medesimo, la Commissione constata che taluni tipi di trasporto potranno non essere soggetti alle disposizioni dell'articolo 56 a, sia mediante un regolamento amministrativo, sia in forza di un regolamento del genere. Inoltre, essa prende atto del fatto che la relazione al disegno di legge precisa che dovrà trattarsi di tipi di trasporto effettuati a fini non commerciali o esercitati a titolo di attività secondaria, a condizione che tale attività abbia soltanto una lieve incidenza sul mercato dei trasporti, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva.

5. La Commissione constata in seguito che, sebbene l'articolo II del disegno di legge dispensi dal soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 56 a i titolari di licenze alla data di entrata in vigore della legge, nondimeno tale disposizione, così limitata, non può in alcun caso essere considerata come una disposizione di attuazione dell'articolo 4 della direttiva, che riguarda le misure transitorie.

La Commissione raccomanda pertanto al governo dei Paesi Bassi di modificare l'articolo II del disegno di legge, in modo da tener conto dell'insieme delle ipotesi previste dall'articolo 4 della direttiva.

[1] GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23.

6. La Commissione richiama inoltre l'attenzione del governo dei Paesi Bassi sulla necessità di provvedere all'attuazione :

— dell'articolo 3 (proseguimento, provvisorio o definitivo, dell'attività dell'impresa nelle ipotesi e secondo le norme previste dai paragrafi 1 e 2 di tale articolo) ;

— dell'articolo 5, paragrafo 1 (motivazione delle decisioni di rigetto di una domanda di accesso alla professione) ;

— dell'articolo 5, paragrafo 3 (possibilità, per gli interessati, di far valere i loro interessi con mezzi appropriati nei confronti delle decisioni di rigetto o di revoca).

Dato che il disegno di legge non prevede nulla in proposito, la Commissione raccomanda al governo dei Paesi Bassi di colmare tale lacuna.

7. Infine, e in maniera generale, la Commissione insiste presso il governo dei Paesi Bassi affinché le misure di esecuzione di cui trattasi in particolare ai punti 2, 4 e 6 della presente raccomandazione — che avrebbero dovuto essere adottate anteriormente al 1° gennaio 1977, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva — siano adottate, previa consultazione della Commissione, nel più breve termine.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1977.

Per la Commissione

Richard BURKE

Membro della Commissione